

COMUNE DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI
AI SENSI DELLA L.R. 27/2000**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Obiettivi
- Art. 3 – Gestione del personale dipendente e dell'attività di volontariato
- Art. 4 – Animali recuperati, custoditi e ricoverati
- Art. 5 – Recupero, cattura e trasporto
- Art. 6 – Attività di ufficio: servizio di relazione con il pubblico, adempimenti burocratici ed informativi
- Art. 7 – Registri, modulistica e aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA)
- Art. 8 - Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali
- Art. 9 – Adozione di cani e gatti
- Art. 10 – Aggiornamento del sito web del canile/gattile
- Art. 11 – Iniziative di informazione e sensibilizzazione
- Art. 12 – Coordinamento, vigilanza e controllo
- Art. 13 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 14 – Sanzioni amministrative
- Allegati

Riferimenti normativi

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modificazioni;
- Legge 29 Luglio 2012, n. 120, art. 189 recante modifiche al Codice della Strada;
- Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina”, e successive modificazioni;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e successive modificazioni;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 490 “Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 16 Settembre 2013 n. 1302 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.

Definizioni

Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio.

Cane iscritto all'Anagrafe: cane registrato all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA) o all'Anagrafe Nazionale.

Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe Nazionale degli Animali d'Affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e, per i cani, strutture, di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza canina e felina sul territorio.

Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.

Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria finalizzata alla custodia temporanea a al controllo della popolazione canina vagante.

Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.

Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.

Operatore: prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91.

Formazione: il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un animale d'affezione proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna dell'animale, andrà sottoscritto un formale atto nel quale il cittadino affidatario dichiara di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

E' possibile, in caso di entrata di cuccioli al di sotto dei 60 giorni senza la madre o di particolari condizioni fisiche stabilite a discrezione del Responsabile Sanitario, che si verifichi la necessità di un affido temporaneo a volontari o affidatari esperti, per il tempo necessario allo svezzamento o alle cure. Anche in questo caso andrà sottoscritto lo stesso atto formale.

Responsabile dell'assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.

Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti: coordina le attività della struttura di ricovero.

Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.

Colonia felina: si definisce colonia un gruppo di gatti (anche solo una femmina) che vivono in libertà, aventi caratteristiche di scarsa domesticità e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.

Referente di colonia felina: cittadino anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline. Sono referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.

Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associati o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati.

Oasi felina: struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione e ripari agli agenti atmosferici.

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità inerenti il funzionamento delle strutture pubbliche comunali deputate ad accogliere cani o gatti sul territorio del Comune di Modena .

Art. 2

Obiettivi

il Gestore della struttura canile/gattile ha il dovere di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e/o dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, realizzando progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
- c) Garantire massima apertura e promozione della struttura quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale centro servizi che ha come obiettivo principale il reintegro nella società del cane/gatto ospitato in struttura;
- d) incentivare la collaborazione e l'interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, di volontariato, ecc.), a diverso titolo interessati nell'ambito dei servizi di tutela del benessere animale;
- e) contribuire, mediante attuazione di programmi e progetti specifici concordati con il Comune, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla costituzione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, mantenendo quali obiettivi principali la prevenzione dell'abbandono, l'adozione e, ove possibile , il recupero comportamentale dei cani problematici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di ogni singolo punto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di rendere operativi gli obiettivi indicati.

Art. 3

Gestione del personale dipendente e dell'attività di volontariato

1) E' obbligo del Gestore garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali nonché abbiano esperienza nella gestione del rapporto con il pubblico .

2)La struttura di ricovero per animali deve disporre di un elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario (organigramma e funzionigramma). Deve essere individuato il Responsabile della struttura e deve essere dettagliato anche il ruolo, le mansioni e le competenze attribuite agli addetti che operano all'interno della struttura a titolo volontario.

3) Qualora la gestione della struttura di ricovero non sia affidata ad associazioni di volontariato, deve essere comunque promossa da parte del Gestore l'attività di volontariato, in relazione al funzionamento della struttura. E' quindi compito del Gestore stipulare apposita convenzione con almeno una associazione di volontariato, organizzare l'attività dei volontari affinché l'apporto degli stessi possa costituire un valido supporto ai fini della gestione delle attività. Ai fini del controllo è obbligo del gestore fornire al Comune gli atti che documentino il rapporto in essere con associazioni di volontariato.

3 bis) E' possibile prestare opera di volontariato presso le strutture di ricovero animali anche da parte di singoli cittadini; la responsabilità resta comunque in capo al Gestore, che dovrà stipulare apposito accordo (in cui verranno dettagliati i rispettivi compiti, i requisiti, le attività e le norme di comportamento), con i singoli volontari, garantire relativa copertura assicurativa e comunicare al Comune i nominativi ai fini di controllo.

4) Il Gestore ha altresì il dovere di garantire l'adeguata formazione di tutti gli addetti siano essi dipendenti, volontari o prestatori d'opera. Le attività di formazione ed aggiornamento sono a carico del Gestore stesso e vengono realizzate mediante percorsi specifici (istruzioni interne, corsi di formazione e percorsi di affiancamento), con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di cui sopra devono essere documentabili e possono essere oggetto di verifica da parte delle Autorità preposte al coordinamento, alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

5) E' fatto obbligo al Gestore di garantire, nell'ambito delle attività svolte dagli addetti della struttura, il pieno rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e gestione delle emergenze come da normative vigenti (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Art. 4

Animali recuperati, custoditi e ricoverati

Nel canile e/o gattile saranno ospitati gli animali per i quali sussiste l'obbligo da parte del Comune di recupero, custodia e mantenimento ai sensi delle Leggi vigenti.

Al momento dell'accesso alla struttura canile e/o gattile l'animale deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti:

- Modulo di recupero;
- Modulo di entrata/rinuncia;
- Verbale di sequestro/disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti

Gli animali che devono essere obbligatoriamente recuperati e ricoverati nelle strutture sono:

Cani

- a) cani vaganti recuperati sul territorio del Comune di Modena e dei comuni convenzionati con la struttura, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'AUSL e rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- c) cani oggetto di sequestro adottato dalle competenti Autorità e/o situazioni motivate in cui le Forze dell'Ordine ritengano necessario prevederne il ricovero temporaneo a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi di: detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico; situazioni di pericolo accertato; necessità di verifiche amministrative ecc..
- d) cani rinvenuti sul territorio incidentati o traumatizzati per i quali non sia possibile risalire immediatamente al proprietario;
- e) cani rinunciati dai proprietari - residenti nel territorio del Comune di Modena o dei Comuni convenzionati con il Canile - secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 27 del 2000. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad un'apposita lista di attesa redatta e detenuta dal Gestore e comunicata al Comune, Ufficio Diritti Animali, con cadenza mensile. Al momento dell'ingresso in struttura il proprietario dovrà effettuare rinuncia ai sensi della DGR n. 1302/2013 presso l'ufficio comunale di Anagrafe Canina .

I seguenti motivi, in assenza di possibili collocazioni alternative dell'animale, costituiscono criteri di priorità per l'ammissione alla lista di attesa:

- pericolosità dell'animale non risolta da percorsi educativi precedentemente realizzati: è richiesto un referto sottoscritto da un Medico Veterinario o dal Servizio Veterinario AUSL, che attesti la comprovata pericolosità del cane e un referto del Medico Veterinario comportamentalista che dichiari l'insuccesso del percorso realizzato;
- ospedalizzazione di lunga degenza, sfratto, decesso del proprietario senza eredi comprovati da apposita documentazione e in assenza di soluzioni alternative;
- gravi problemi di salute del proprietario o conviventi derivanti dalla detenzione dell'animale, comprovati mediante certificazione medica;
- autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, art.46 DPR 445/2000) di condizioni economiche tali da non consentire il mantenimento dell'animale

In tutti i casi il periodo massimo di attesa non dovrà comunque superare i 90 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cessione al Gestore, salvo impossibilità di inserimento di ulteriori animali in relazione alla capacità ricettiva della struttura.

Gatti

Nella struttura del Gattile sono ricoverati e custoditi i gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà per comprovate ragioni di natura sanitaria, quindi ad esclusione dei gatti di colonia, in base a quanto stabilito dall'art. 29 comma 6 della LR 27/2000, secondo i seguenti criteri e modalità:

- f) gatti morsicatori, su formale richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione sanitaria di 10 gg., al termine del quale il gatto sarà restituito al proprietario, previa nulla osta del Servizio Veterinario;
- g) gatti oggetto di sequestro emesso dalle competenti Autorità e/o situazioni motivate in cui le Forze dell'Ordine ritengano necessario prevederne il ricovero temporaneo, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi di detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico o in situazioni di pericolo accertato ecc ;
- h) gatti randagi rinvenuti sul territorio in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati , di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento. Ciò limitatamente al tempo strettamente necessario ad un recupero fisico tale da consentirne l'inserimento sul territorio di ritrovamento, la restituzione ai legittimi proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- i) gatti appartenenti alle colonie feline sottoposti, nell'ambito dei piani di limitazione delle nascite, a sterilizzazione da parte del Servizio Veterinario AUSL, che necessitano di ricovero temporaneo presso la struttura, fino al superamento del periodo post-operatorio, per poi essere reinseriti nella colonia felina di provenienza;

- j) gatti di colonia provenienti dal territorio del Comune di Modena o dei comuni convenzionati con la Struttura qualora malati, feriti o non autosufficienti, su indicazione specifica del Servizio Veterinario AUSL;
- k) gatti di proprietà, con comprovate abitudini domestiche, rinunciati da residenti nel territorio del Comune di Modena o dei Comuni convenzionati con il Gattile, per altre gravi cause di forza maggiore. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad una apposita lista di attesa redatta e detenuta dal Gestore.

I seguenti motivi, in assenza di possibili collocazioni alternative dell'animale, costituiscono criteri di priorità per l'ammissione alla lista di attesa:

- ospedalizzazione di lunga degenza, sfratto, decesso del proprietario in assenza di eredi eredi comprovati da apposita documentazione e in assenza di soluzioni alternative;
- gravi problemi di salute del proprietario o conviventi derivanti dalla detenzione dell'animale, comprovati mediante certificazione medica.
- autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, art.46 DPR 445/2000) di condizioni economiche tali da non consentire il mantenimento dell'animale

In tutti i casi il periodo massimo di attesa non dovrà comunque superare i 90 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cessione al Gestore, salvo impossibilità di inserimento di ulteriori animali in relazione alla capacità ricettiva della struttura.

Art. 5

Recupero, cattura e trasporto

Cani

1) Il Gestore del canile ha l'obbligo di garantire il servizio di recupero e cattura dei cani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, 365 giorni all'anno, con reperibilità 24 ore su 24, con metodi e strumenti che non procurino danni e che comportino il minor stress possibile per gli animali. A tal fine il gestore deve mettere a disposizione della Polizia Municipale un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.

2) Come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, è inoltre obbligo del Gestore garantire che gli addetti a tale servizio, siano essi dipendenti, volontari o prestatori d'opera, siano idonei ed adeguatamente formati in relazione allo svolgimento della suddetta mansione. Gli operatori dovranno essere infatti necessariamente in possesso di una comprovata esperienza nel recupero e nella cattura di animali vaganti, feriti, in condizioni di pericolo, anche in considerazione della potenziale pericolosità dell'animale stesso. A tale proposito il Gestore dovrà altresì promuovere e

garantire la frequenza degli addetti di cui sopra a corsi di formazione e aggiornamento specifici, a partire da quelli promossi dalle istituzioni competenti del territorio.

3) Per quanto riguarda i cani di cui ai punti a) e d) del precedente art. 4, l'intervento di recupero deve essere svolto entro un tempo massimo di 1 ora dalla ricezione della segnalazione.

4) L'intervento deve essere documentato mediante compilazione di uno specifico modulo di recupero di cui al punto a) dell'art. 7 del presente Regolamento.

5) Qualora l'animale recuperato sia ferito o sia in condizioni di malessere fisico, gli addetti al recupero devono contattare immediatamente il Responsabile Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario da esso incaricato), che presterà le cure urgenti necessarie, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Sanitario allegato al presente Regolamento.

6) Onde evitare il rischio di contagio in caso di possibili malattie infettive, il trasporto deve avvenire con modalità che evitino la promiscuità tra animali provenienti da contesti diversi.

7) Il Comune si attiva affinché la Polizia Municipale sia dotata di almeno un dispositivo per la lettura del microchip, funzionale allo svolgimento dei controlli di prevenzione del randagismo (come indicato dalla DGR 1302/2013). L'Ufficio Diritti Animali, l'URP e la Polizia Municipale forniscono ai cittadini indicazioni in merito al servizio di recupero, funzionali a ottimizzare la tempistica e le modalità del recupero.

8) Le spese per il recupero animali di proprietà sono a carico del proprietario e sono definite con apposita delibera di giunta.

Gatti

9) Il recupero dei gatti incidentati, effettuato ai sensi dell'art. 189 comma 9 bis del Nuovo Codice della Strada, può essere effettuato dal gestore del Gattile Comunale o, mediante convenzione, da altro affidatario. Il recupero dei gatti incidentati dovrà essere garantito 24 ore su 24, e dovrà essere garantita la prima assistenza veterinaria.

I veicoli per il trasporto degli animali (cani e gatti) dovranno essere a norma, in relazione a quanto previsto dal Codice della Strada .

Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Attività di ufficio: servizio di relazione con il pubblico, adempimenti burocratici ed informativi

Orari di apertura e servizio di relazione con il pubblico

- 1) Il Gestore del servizio pubblico ha l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico del canile/gattile per almeno 22 ore settimanali, distribuite su minimo 6 giorni .
- 2) L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto, a cura del Gestore, all'ingresso della struttura in modo visibile e consultabile, oltre che sul sito web di riferimento.
- 3) Negli orari di apertura al pubblico il personale addetto, incaricato dal Gestore, accoglie i visitatori: accompagna coloro che ne fanno richiesta in visita all'interno della struttura e fornisce informazioni ed indicazioni relative alle adozioni, al funzionamento del servizio canile/gattile e alla corretta relazione uomo-animale.
- 4) Per la salvaguardia del benessere degli animali, la tutela della loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto obbligo a questi ultimi di accedere alle diverse aree solo accompagnati dagli operatori e sottostando alle direttive degli stessi. E' sempre vietato l'accesso al pubblico alle aree di isolamento. Può essere concessa, una tantum, l'autorizzazione da parte del Comune, per l'accesso guidato alle suddette aree a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta.
- 5) Devono essere rese disponibili qualora richieste dai potenziali adottanti, le informazioni relative ai singoli animali.

Adempimenti burocratici ed informativi

- 6) Nelle strutture di ricovero canile/gattile è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta aggiornata, dell'attività svolta. La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli e ispezioni deve essere costituita da :
 - autorizzazione sanitaria all'apertura e alla attività di ricovero cani gatti e oasi feline;
 - certificazione impianti;
 - il regolamento della struttura;
 - convenzione/contratto di gestione ;
 - convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
 - funzionigramma con identificazione degli operatori e dei volontari;
 - registro di carico/scarico anche informatizzato;
 - schede sanitarie cartacee o informatizzate;
 - documentazione per le procedure di ingresso/restituzione/adozione;

- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione per la gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti;
- piano alimentare;
- piani per la formazione

7) Il Gestore deve garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti mansioni ed adempimenti di ufficio:

- a) Ricezione delle telefonate e riscontro al cittadino attraverso informazioni ed indicazioni specifiche, raccolta delle segnalazioni;
- b) Comunicazione tempestiva all'addetto al recupero/cattura delle richieste di intervento, previa individuazione del grado di priorità delle stesse;
- c) Ricezione e gestione delle segnalazioni di animali smarriti/ritrovati: attività di informazione e supporto al segnalante; annotazione scritta su apposite schede di tutte le informazioni utili: caratteristiche dell'animale, dati del segnalante, circostanze dello smarrimento/ritrovamento; eventuale diffusione delle informazioni relative alle segnalazioni raccolte a tutte le strutture canile/gattile del territorio, nonché alle associazioni animaliste e zoofile (es. pubblicazione su sito web);
- d) Ricerca del proprietario di animali presenti in struttura recuperati sul territorio entro 48 ore dall'ingresso dell'animale in struttura, attraverso tutti i canali utili a tale scopo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per gli animali provvisti di microchip o di tatuaggio leggibile ricerca nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione; attivazione delle procedure di cui al precedente punto c)
- e) Svolgimento delle operazioni e delle procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento (compilazione ed aggiornamento dei registri e della apposita modulistica).

8) In sintonia con le disposizioni regionali in materia, si prevede l'utilizzo di metodi informatici e telematici per lo svolgimento delle pratiche di cui ai punti precedenti e di ogni altro dato utile al fine di una più efficiente e tempestiva gestione del servizio.

9) Il Gestore provvede inoltre a redigere e a rendere disponibile presso l'ufficio della struttura un elenco aggiornato di riferimenti telefonici o di posta elettronica da contattare in caso di necessità di vario tipo, con particolare riferimento alle Forze dell'Ordine e Polizia Municipale, alle strutture canile/gattile del territorio, alle associazioni animaliste e zoofile del territorio, anche in riferimento alla tutela di animali selvatici ed esotici.

Le violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 e l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Le violazioni di cui ai commi 2 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di ogni singolo punto del comma 6 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Art. 7

Registri, modulistica e aggiornamento

dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA)

Il Gestore deve garantire il puntuale, sistematico e corretto svolgimento delle seguenti operazioni e procedure obbligatorie:

Per gli animali in entrata

- a) Per gli animali recuperati sul territorio di cui ai punti a), d), h) e j) del precedente art. 4 (cani vaganti, cani e gatti rivenuti sul territorio in condizioni di pericolo, incidentati o traumatizzati, di cui non venga individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento) deve essere compilato uno specifico modulo di recupero in cui devono essere annotate tutte le informazioni utili all'identificazione e alla restituzione dell'animale al proprietario (come da modulo di recupero allegato al presente regolamento). Deve essere effettuata la verifica dell'identificativo per consentire la comunicazione del ritrovamento al legittimo proprietario e permettere la riconsegna nel più breve tempo possibile. Deve essere effettuato un primo esame a vista dall'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposita modulistica;
- b) Per gli animali rinunciati da proprietari, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Modena e dei Comuni convenzionati con le strutture di cui ai punti e) e k) dell'art. 4 del presente Regolamento, deve essere compilato uno specifico modulo di rinuncia sottoscritto in duplice copia sia dal proprietario dell'animale, sia dal Responsabile della struttura, conseguente alla cessione effettuata presso l' Ufficio Comunale di Anagrafe Canina.
- c) Compilazione della Scheda Sanitaria di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302/2013, il prima possibile ma non oltre i 5 giorni, per tutti i cani, identificati e non identificati, non restituiti. Alla scheda sanitaria devono essere allegate, ad esclusivo uso interno, le informazioni relative alle circostanze dell'ingresso in struttura (compresi i dati dell'ex proprietario, per gli animali rinunciati, o quelli del segnalante, per gli animali recuperati); eventuali informazioni disponibili in merito alla storia pregressa dell'animale. La

suddetta scheda deve essere archiviata presso l'ufficio della struttura (eventualmente anche in formato digitale).

- d) Raccordo con la Direzione Sanitaria della struttura che, come previsto dal Protocollo Sanitario allegato al presente Regolamento, dopo aver provveduto a visitare l'animale in ingresso in struttura, procede ad integrare la Scheda Sanitaria di cui al precedente punto c) con i dati di propria competenza.
- e) Registrazione mediante aggiornamento in tempo reale del Registro di Carico e Scarico, o del registro RER informatizzato di cui alla DGR 1302/2013.
- f) A tutti gli animali che ne risultano privi, applicazione, entro e non oltre 3 giorni dall'ingresso in struttura, di un microchip identificativo fornito dal Comune fatte salve diverse indicazioni della Direzione Sanitaria. Come previsto dal Protocollo Sanitario allegato al presente Regolamento, l'impianto del microchip deve essere effettuato dal Responsabile Sanitario della struttura (o altro Medico Veterinario), o dal Servizio Veterinario AUSL competente;
- g) Aggiornamento in collaborazione con il Responsabile Sanitario, entro e non oltre 30 giorni dall'ingresso in struttura, dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA) o trasmissione dei dati all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune (procedura di iscrizione degli animali di cui al precedente punto f) e procedura di acquisizione degli animali rinunciati).

Per gli animali in uscita

- h) Aggiornamento della Scheda Sanitaria dell'animale di cui al precedente punto c) con data e motivo dell'uscita dalla struttura (ritiro da parte del proprietario o di un suo delegato, adozione, decesso).
- i) In caso di ritiro dell'animale da parte del proprietario o di un suo delegato: compilazione di uno specifico modulo contenente i dati del proprietario e l'elenco degli interventi (recupero, diaria ed eventuali prestazioni veterinarie). Il proprietario dovrà corrispondere al Comune, gli importi previsti nel tariffario approvato con delibera di giunta;
- j) In caso di adozione: compilazione in duplice copia e sottoscrizione sia da parte del Responsabile della Struttura (o suo delegato) sia da parte dell'adottante, di uno specifico modulo di adozione o affidamento temporaneo. Consegna di copia della Scheda Sanitaria aggiornata. In caso di adozione o affidamento di animali affetti da zoonosi e/o patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi per i cani o alla FIV e alla FeLV per i gatti, è inoltre necessaria la sottoscrizione in duplice copia da parte dell'adottante (o affidatario) di uno specifico modulo di consenso informato;
- k) In caso di decesso: raccordo con la Direzione Sanitaria, che, come previsto dal Protocollo Sanitario (allegato al presente Regolamento), provvede a certificare nella Scheda Sanitaria di cui al punto c) la causa del decesso e/o l'eventuale eutanasia;

- l) Registrazione mediante aggiornamento in tempo reale del Registro di Carico e Scarico anche informatizzato di cui alla DGR 1302/2013;
- m) Entro e non oltre 30 giorni dall'uscita dalla struttura, aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA) o trasmissione dei dati all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune (procedura di cessione in favore del nuovo proprietario o procedura di notifica del decesso).

La violazione di ogni singolo punto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Art. 8

Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali

1) Il Gestore ha l'obbligo di garantire che le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali all'interno della struttura canile/gattile siano svolte da operatori, siano essi dipendenti, volontari o prestatori d'opera, idonei ed in possesso di adeguate e necessarie competenze inerenti ai criteri di gestione degli animali.

A tale proposito il Gestore dovrà promuovere e garantire la formazione degli addetti.

Il Gestore ha l'obbligo di valutare il livello di socializzazione dell'animale e di riportare tale valutazione sulla Scheda Sanitaria di cui al punto c) del precedente art. 7 al fine di fornire indicazioni in merito a:

- Inserimento degli animali all'interno dei box/recinti ed eventuale composizione di gruppi (vedi successivo comma 2 punto a) del presente articolo);
- approccio in sicurezza con gli animali da parte degli operatori della struttura;
- adottabilità dell'animale.

Per quanto riguarda la gestione dei cani con aggressività non controllata, con riferimento alle normative regionali vigenti in materia, è richiesta la consulenza e l'assistenza di un veterinario comportamentalista e/o di un educatore cinofilo con almeno un anno di esperienza che collabori per il recupero comportamentale degli animali. Per una corretta gestione di tali situazioni sarà opportuno riservare esclusivamente a personale adeguatamente formato la manipolazione e il contenimento dei predetti animali.

Sarà inoltre compito del Gestore assicurare che tutte le attività di custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali, nonché di pulizia e disinfezione dei diversi reparti della struttura, vengano svolte in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

2) Nello specifico, il Gestore dovrà assicurare il puntuale ed efficiente svolgimento delle seguenti attività, sulla base delle modalità indicate dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa in vigore:

a) Inserimento degli animali all'interno della struttura

Una volta verificata la presenza di microchip identificativo o tatuaggio leggibile, i cani e i gatti di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei rispettivi reparti di isolamento per un periodo di almeno 10 giorni.

Decorso tale termine, su indicazione della Direzione Sanitaria e in conformità con quanto emerso dalla valutazione di cui sopra, gli animali verranno trasferiti nel reparto più idoneo in relazione alle loro caratteristiche specifiche.

L'abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box/recinto deve avvenire attraverso necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato, secondo criteri di omogeneità di taglia, precedenti situazioni di convivenza, sesso o altro, al fine di evitare morsicature, lotte o sbranamenti.

Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti.

I cani con aggressività non controllata o mordaci verso i propri simili dovranno essere custoditi in box singoli per soggetti sociopatici gravi.

b) Profilassi vaccinali , profilassi specifiche e relative certificazioni

Le attività di profilassi vaccinale, di profilassi specifica e relative certificazione dovranno essere svolte in ottemperanza di quanto previsto dal Protocollo Sanitario allegato al presente Regolamento.

c) Attività di pulizia e disinfezione

Le attività di pulizia e disinfezione devono garantire la vivibilità e la salubrità dell'ambiente per gli animali ricoverati presso le strutture, per gli operatori e per gli utenti del canile/gattile.

A tal fine tutti gli ambienti (fabbricati, reparti, uffici, infermeria, magazzini ecc.) devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutti i reparti e loro pertinenze, le aree di sgambamento, inclusa la raccolta delle deiezioni e lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Il Gestore dovrà provvedere alla disinfezione di tutti i locali sanitari, di servizio e reparti adibiti al ricovero degli animali, con particolare attenzione a quelli di transito/isolamento sanitario, alle attrezzature e ai locali eventualmente utilizzati per le attività relative ai gatti di colonia (es. in occasione delle sterilizzazioni).

Dovrà essere inoltre eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura, con particolare attenzione per gli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti.

Tutte le attività di pulizia e disinfezione della struttura interna ed esterna, devono essere svolte giornalmente, utilizzando prodotti non tossici, usando attrezzature idonee ad asportare lo sporco, e a ridurre il più possibile il ristagno dell'acqua.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.

Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture.

d) Alimentazione

E' compito del Gestore provvedere alla somministrazione quotidiana del cibo agli animali, assicurandosi che ogni animale abbia consumato la propria razione, avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri che non consentano una completa alimentazione di ogni animale.

Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione ed essere appetibile. In relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali dovranno essere somministrate specifiche formulazioni alimentari che tengano conto dei seguenti parametri: 1) taglia, stato di salute, età dell'animale; 2) femmine in gestazione od allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

La Direzione Sanitaria della struttura è responsabile delle scelte relative al regime alimentare degli animali.

L'alimentazione dei gatti deve essere suddivisa in più pasti giornalieri ed adeguata rispetto alle singole necessità.

e) Monitoraggio dello stato psicofisico degli animali

L'attività di monitoraggio dello stato psicofisico degli animali deve essere svolta almeno una volta al giorno nell'ambito delle normali attività di mantenimento degli stessi al fine di evidenziare eventuali anomalie. Tutte le anomalie e informazioni necessarie (ad esempio inappetenza, deperimento; deiezioni anomale, anomale manifestazioni psicofisiche, aggressività, ecc.) devono essere riportate in modo attento, puntuale e dettagliato dagli operatori al Responsabile della Struttura, che provvederà, a sua volta, a raccordarsi con la Direzione Sanitaria per la programmazione di controlli e di interventi sanitari specifici.

f) Servizio di toelettatura degli animali

Il servizio di toelettatura degli animali deve essere calendarizzato in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali e deve prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, ecc.

È compito del gestore garantire che tale servizio venga svolto esclusivamente da personale competente ed idoneo in relazione a tale mansione.

g) Sgambatura degli animali

A tutti i cani dovrà essere consentito di sgambare tutti i giorni, salvo diverse indicazioni del Responsabile Sanitario o del Servizio Veterinario AUSL funzionali al benessere degli animali. Più cani potranno essere lasciati liberi nelle aree appositamente individuate, qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente.

La sgambatura dei gatti deve invece avvenire nello spazio esterno collegato ai ripari a loro riservati. Sarà cura degli operatori, nei momenti di sgambatura come in altri momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l'adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell'adozione.

h) Contenimento degli animali durante i trattamenti medico-sanitari

Nell'attività di gestione rientra anche il compito di contenimento degli animali durante le operazioni di carattere medico-veterinario svolte da parte del Servizio Veterinario AUSL o dalla Direzione Sanitaria.

L'assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l'assistenza sanitaria durante il ricovero garantendo un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

i) Smaltimento delle spoglie e dei rifiuti sanitari

In caso di decesso degli animali il Gestore provvede alla corretta conservazione delle spoglie e allo smaltimento delle stesse secondo la normativa vigente in materia. I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La violazione di cui al comma 1 e al comma 2, lettera e) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

La violazione di cui al comma 2, lettera a); c); g) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione di ogni singolo punto di cui al comma 2, lettera d) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

La violazione di cui al comma 2, lettera f) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Art. 9

Adozione di cani e gatti

1) Il Gestore ha l'obbligo di incentivare le adozioni degli animali ospiti della struttura, attraverso le seguenti attività specifiche:

- Pubblicizzazione dei recapiti della struttura canile e/o gattile e degli orari di apertura;
- Garanzia della massima disponibilità per l'accesso alla struttura come da art. 6 del presente regolamento;
- Individuazione nominale e formale dei responsabili delle procedure di adozione e loro specifica istruzione/ esperienza;
- Assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente istruito;
- Collaborazione con le Autorità comunali, con l'AUSL e con associazioni zoofile animaliste per la realizzazione di campagne di promozione e sensibilizzazione in tema di adozione consapevole, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/2000.

2) Gli animali ospiti della struttura possono essere adottati in forma definitiva:

- se identificati qualora il proprietario non li abbia reclamati entro un tempo pari a 60 giorni (L. 281/91),
- se non identificati qualora l'eventuale proprietario non li abbia reclamati entro un tempo pari a 20 giorni (art. 925 del C.C.),

oppure possono essere affidati in forma temporanea secondo la legislazione vigente in materia.

3) La persona che richiede l'adozione deve:

- a) Avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) Dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (il cui identificativo verrà trascritto sulla scheda di adozione o affido temporaneo di cui al punto j) dell'art. 7 del presente Regolamento;
- c) Sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- d) Per i residenti fuori dal comune di Modena provvedere, per quanto riguarda i cani, all'iscrizione all'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione del proprio Comune di residenza nei tempi previsti dalla legge;
- e) Aver sottoscritto all'interno del modulo di adozione o affido temporaneo autodichiarazione di:
 - Conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - Non avere precedenti per maltrattamento animale;

- Non avere effettuato in precedenza ripetute rinunce di proprietà di cani e/o gatti

4) Il Gestore deve supportare l'interessato nella scelta dell'animale, fornendo adeguate informazioni sul livello di socializzazione dell'animale di cui all'art. 8 del presente Regolamento e su relativi eventuali interventi educativi e di socializzazione già eseguiti o da eseguire.

5) Al momento dell'adozione devono essere consegnate all'adottante, a cura del Responsabile della struttura o di un suo incaricato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, copia della scheda di adozione o di affidamento temporaneo, nonché copia della Scheda Sanitaria dell'animale di cui al punto j) dell'art. 7 del presente Regolamento. Nella Scheda Sanitaria devono essere riportate anche informazioni ed indicazioni in merito ad eventuali problemi comportamentali dell'animale, deve inoltre essere fornito materiale informativo idoneo ad approfondire la conoscenza dell'animale, del comportamento e altre nozioni utili a facilitare la convivenza. L'adozione di cani con aggressività non controllata può avvenire solo previa specifica valutazione concordata tra il Gestore, il Responsabile sanitario del canile, il Servizio Veterinario AUSL ed il Comune e, in caso di sequestro, può essere valutato il cambio di custodia o il dissequestro da parte della competente Autorità. In caso di adozione o affidamento di animali con zoonosi e patologie infettive, con particolare riferimento alla leishmaniosi, deve essere inoltre consegnata all'adottante (o affidatario) copia dello specifico modulo di consenso informato di cui al punto j) dell'art. 7 del presente Regolamento e devono essere rispettate eventuali ulteriori misure preventive indicate dal Responsabile Sanitario e/o dal Servizio Veterinario AUSL.

6) I cani femmina e i gatti adulti devono essere dati in adozione solo previa sterilizzazione chirurgica. Fanno eccezione i cuccioli (come da DGR 1302/2013, Allegato A punto 8.1).

7) Il Gestore ha inoltre il dovere di effettuare, anche in accordo con una o più associazioni di volontariato animalista, controlli post-adozione per i cani a campione almeno su un 20% delle adozioni, per i gatti almeno nei casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere dell'animale adottato e documentare l'esito del controllo. Nei casi di mancato benessere dovrà essere redatta una specifica relazione da trasmettere all'Amministrazione.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 6 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Le violazioni di cui ai commi 4 e 7 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, con l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni.

Art. 10

Aggiornamento del sito web del canile/gattile

Il Gestore del servizio pubblico ha il dovere di predisporre, se previsto contrattualmente, e di aggiornare un sito internet del canile/gattile, dove saranno inserite tutte le informazioni utili al pubblico.

Art. 11

Iniziative di informazione e sensibilizzazione

Il Gestore ha il dovere di realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della corretta relazione uomo-animale, nonché a promuovere le adozioni.

Il Gestore ha altresì il compito di collaborare alla realizzazione di iniziative analoghe poste in essere dall'Amministrazione Comunale e dal Servizio Veterinario AUSL.

Art.12

Coordinamento, vigilanza e controllo

Il Comune di Modena attraverso l'Ufficio Diritti Animali del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, in qualità di Ente Capofila dei comuni convenzionati per la gestione delle strutture, assume il compito di collegamento e coordinamento, di verifica e vigilanza delle prestazioni erogate e della loro qualità.

Art.13

Incompatibilità ed abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate l'ordinanza prot. n. IV6122/4.2b del 11/07/1997 (relativa all'istituzione di una lista per cittadini che intendono effettuare rinuncia) e le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali.

Art.14

Sanzioni amministrative

1)La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. L'importo previsto a titolo di "pagamento in misura ridotta" sarà comunque maggiorato del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di adeguare una attività e/o un comportamento ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

Allegati

Vengono allegati al presente regolamento :

1. il protocollo sanitario
2. il modulo di recupero
3. la scheda sanitaria
4. il modulo di entrata/rinuncia

Eventuali modifiche agli allegati sopra elencati verranno approvate con apposita delibera di Giunta Comunale

PROTOCOLLO SANITARIO

STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI

Art. 1

Assistenza medico veterinaria

E' compito del Proprietario della struttura garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture di ricovero per cani e gatti attraverso un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più Medici Veterinari Liberi Professionisti, regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari, per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

Il Medico Veterinario incaricato:

- a) rivestirà la funzione di Direttore Sanitario della struttura di ricovero per cani e gatti (in caso di presenza di più veterinari dovrà essere indicato il nominativo di colui che rivestirà la carica di Direttore Sanitario);
- b) assumerà la responsabilità di vigilare ed intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura, compresi i gatti provenienti da colonie feline in stato di malessere, effettuando su di essi le prestazioni veterinarie idonee/necessarie e fornendo al proprietario della struttura/Comune/Unione di Comuni indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali.

Le competenze di cui sopra verranno attuate sulla base delle modalità di seguito riportate.

Art. 2

Presenza del Direttore Sanitario

Deve essere garantita la presenza del Direttore Sanitario (o di un Medico Veterinario da esso incaricato) per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici da ripartirsi secondo le seguenti modalità: come da contratto e comunque per il tempo necessario presso la struttura e disponibilità per visite in ambulatorio privato ogni volta che si renda necessario.

Art. 3

Compiti del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario (o un Medico Veterinario da esso incaricato) dovrà svolgere tutte le attività di seguito riportate:

a) **Visita sanitaria in ingresso e compilazione della scheda sanitaria:**

- Controllo tempestivo degli animali in ingresso nella struttura, mediante visita clinica nella quale si procederà anche a verificare la presenza di tatuaggio o microchip;
- Installazione nel più breve tempo possibile del codice identificativo (microchip) e raccordo con il Gestore per garantire l'iscrizione nell'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione – ARAA entro i tempi previsti; per tutti gli animali non di proprietà, si dovrà altresì prevedere la contestuale effettuazione dei trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari.

b) **Interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive:**

Predisposizione e presentazione al Servizio Veterinario Az. USL di un programma di trattamenti terapeutici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie per tutti gli animali ricoverati, da effettuarsi a cura della Direzione Sanitaria o del Gestore nei periodi indicati. Il programma deve includere nel caso dei cani la prevenzione contro la filariosi e il rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Regionale di controllo per la leishmaniosi, e nel caso dei gatti l'identificazione sierologica degli animali per FIV e FeLV e loro eventuale isolamento.

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

c) **Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati:**

Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di un Medico Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali in pericolo di vita, feriti, incidentati sulla strada, nonché degli animali bisognosi di cure urgenti ricoverati all'interno della struttura anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata da parte dell'addetto di turno presso la struttura.

d) **Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti**

- Visite cliniche, interventi terapeutici e chirurgici per gli animali ospiti presso la struttura secondo le esigenze riscontrate, nonché interventi in caso d'urgenza e adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;
- Verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori, visite cliniche, attuazione trattamenti terapeutici medici e degli interventi

chirurgici ritenuti necessari in base alle richieste, nonché alla epidemiologia locale delle struttura e del territorio;

- Controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- Compilazione e aggiornamento delle schede di identificazione/sanitarie degli animali ospitati presso la struttura nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, terapie, vaccinazioni, interventi, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
- Effettuazione degli interventi di soppressione eutanasica previa anestesia, nei casi previsti dall'art. 22 della LR 27/00;
- Produzione, in caso di decesso degli animali, di opportuna certificazione e registrazione sulla scheda sanitaria dell'animale, provvedendo ad indicare la causa del decesso e l'eventuale eutanasia;
- Collaborazione con il Responsabile della gestione per la definizione dei protocolli operativi riguardanti il corretto espletamento, da parte degli operatori addetti, siano essi dipendenti o volontari, delle attività di alimentazione; pulizia e disinfezione, disinfestazione emergenze sanitarie, profilassi ed altre attività;
- Controllo e vigilanza sullo stato di salute e sul benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura attraverso l'osservazione del loro comportamento;
- Coordinamento e assistenza per l'inserimento degli animali nella struttura: individuazione, in collaborazione con gli operatori, della collocazione dei cani nei box, individuali e collettivi, e dei gatti nei reparto gattile;
- Collaborazione con i Servizi Veterinari Az. USL territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza secondo quanto previsto dalla LR 27/00;
- Predisposizione di un programma di interventi di disinfezioni e disinfestazioni degli animali, dei locali e delle attrezzature, in collaborazione con il Servizio Veterinario Az. USL, da effettuarsi a cura del gestore nei periodi indicati;
- Gestione, controllo e responsabilità dell'utilizzo dei farmaci presso la struttura, nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci se presente la scorta farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- Gestione, controllo e responsabilità dell'apposito registro per i rifiuti speciali, il Medico Veterinario coadiuva il gestore nell'effettuare – in convenzione con apposita ditta – la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dalla normativa vigente;
- In caso di sequestri giudiziari, compilazione tempestiva, dopo accurata visita medico

veterinaria, della relazione sullo stato psico-fisico degli animali posti sotto sequestro e in custodia presso la struttura, evidenziando in modo particolare eventuali segni di maltrattamento o sofferenza da documentarsi con fotografie;

- Collaborazione con il Gestore della struttura e l'esperto comportamentalista e/o educatore cinofilo da esso nominato, per il recupero comportamentale degli animali con aggressività non controllata.

Art. 4

Compiti del Servizio Veterinario Az. USL

E' compito del Servizio Veterinario Az. USL pianificare specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline. L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

Il Servizio Veterinario Az. USL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art.23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

	CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA Via Nonantolana 1219 Tel. 059/8635178		 Comune di Modena Settore Ambiente e Protezione Civile Servizio Tutela Patrimonio Naturale
---	---	---	--

SERVIZIO RECUPERO CANI

DATA CHIAMATA _____	ORE _____
Il SEGNALANTE Sig. _____	Tel. _____
Segnala la necessità di recuperare un cane _____	
In via _____	Comune _____

DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

Cane identificato con tatuaggio/microchip _____		
Razza _____	Taglia _____	Sesso _____
Età _____	Colore _____	Pelo _____

Al momento del recupero l'animale in quali condizioni si trovava?

- aggressivo
- ferito
- spaventato
- normale

Dopo il recupero avvenuto alle orel'animale è stato trasferito:

- al canile sanitario
- nell'ambulatorio del Dr.
- l'animale è deceduto

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione, si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

E' stato riconsegnato al <input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> ritirante Sig. nato a il..... codice fiscale..... residente a in via tel..... IL BOLLETTINO RELATIVO ALLA CIFRA DOVUTA VERRA' RECAPITATO A DOMICILIO AL FIRMATARIO Recupero festivo/notturno ...€ Recupero feriale ...€ (delibera di giunta comunale ... del) <p style="text-align: center;">Firma per accettazione del proprietario/ritirante</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--

Firma Operatore di Recupero

.....

Firma del segnalante

.....

SCHEDA SANITARIA

Box n.	N. registro:	tatuaggio/ microchip	
Data di ingresso al canile:		Data inserimento microchip:	
Data prima visita:		Razza:	
Stato generale prima visita	<input type="checkbox"/> Normale	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nato il:
	<input type="checkbox"/> Scadente	Colore mantello:	
	<input type="checkbox"/> Terminale	Valutazione della socializzazione	
Note:			
Sospetto diagnostico/diagnosi:			
Note terapeutiche:			
Interventi particolari:			

Accertamenti diagnostici:

data	ricerca	esito

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Data prevista/ effettuata	farmaco utilizzato
...../	
...../	
...../	
...../	
...../	

Vaccinazioni

Data prevista/ effettuata	vaccino utilizzato (nome e fabbricante)	Lotto	Firma
...../			
...../			
...../			
...../			
...../			

Sterilizzazione Castrazione Note

Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

	CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA Via Nonantolana 1219 Tel. 059/8635178		 Comune di Modena Settore Ambiente e Protezione Civile Servizio Tutela Patrimonio Naturale
---	---	---	--

DOCUMENTO DI ENTRATA

Il sottoscritto Sig. _____	Nato a _____	il _____
Residente a _____	in via _____	
Telefono _____	Cellulare _____	
Codice Fiscale: _____	e-mail _____	
Documento <u>valido</u> C.I. / Patente / Passaporto _____	N° _____	rilasciato il _____

Cane identificato con tatuaggio/microchip _____		
Razza _____	Taglia _____	Sesso _____
Età _____	Colore _____	Pelo _____

Dichiara di

AVERLO TROVATO (luogo e data)

--

RINUNCIARE ALL'ANIMALE DI SUA PROPRIETÀ

RINUNCIA DI PROPRIETÀ	Costo di cessione al canile per cane <i>GC n°/.....</i>	<i>euro</i>
Motivo della rinuncia		
	TOTALE	

La cifra dovuta per la cessione del cane/i dovrà essere corrisposta tramite apposito bollettino postale che arriverà all'indirizzo comunicato.

In caso di rinuncia di proprietà, dichiara, inoltre, di essere consapevole che, una volta effettuata la cessione del cane in Canile, lo stesso non gli potrà essere restituito per nessun motivo.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione, autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

Modena, li

Firma Resp. della Struttura

Il Proprietario

.....

.....